



TAVOLO AZIENDALE TRATTATIVE SINDACALI DIREZIONE AZIENDALE / OO.SS Area Dirigenza Sanitaria

Preso atto della positiva certificazione rilasciata il 28 luglio 2022 dal Collegio Sindacale, a seguito del controllo effettuato ai sensi del combinato disposto dell'art. 40-bis comma 1 del D.Lgs.n. 165/2001 e dell'art. 8 comma 6 del CCNL 19.12.2019, sull'ipotesi di accordo condivisa in data 20.6.2022, le parti sottoscrivono definitivamente l'accordo aziendale relativo a

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO DI PEREQUAZIONE DERIVANTE DA PROVENTI DELLA ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA DEI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO - ANNO 2021

Premesso che:

- il DPCM 27.3.2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale" all'art. 12 dispone che l'Atto aziendale per la definizione delle modalità organizzative dell'attività libero professionale deve disciplinare i criteri e le modalità di ripartizione della quota dei proventi derivanti dalle tariffe a favore, tra l'altro, del personale della dirigenza sanitaria che opera in regime di esclusività e che, in ragione delle funzioni svolte e della disciplina di appartenenza, non può esercitare attività libero professionale;
- con deliberazione n. 185 del 20.9.2017 risulta adottato l'Atto aziendale per la disciplina dell'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria a rapporto esclusivo
- il CCNL 19.12.2019 all'art. 7 comma 5 lett. d) prevede che siano oggetto di contrattazione integrativa aziendale i criteri per l'attribuzione dei proventi previsti dall'art. 116 comma 2 lett. i) che richiama l'art. 5 comma 2 lett. e) del DPCM 27.3.2000 secondo cui va garantita una percentuale pari al 5% della massa dei proventi dell'attività libero-professionale, al netto delle quote a favore dell'azienda, quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per quei professionisti a rapporto di lavoro esclusivo che operano nell'ambito delle discipline mediche, veterinarie e sanitarie (psicologi, chimici, biologi e farmacisti) che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria. Dalla ripartizione del fondo non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello mediamente percepito dai dirigenti che espletano l'attività libero-professionale, secondo criteri stabiliti in sede aziendale;

Richiamato l'accordo sindacale sottoscritto in data 2.9.2021 tra la Delegazione trattante e le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Area Sanità ANAAO ASSOMED, AAROI, FP CGIL, Fed. CISL Medici, FASSID (Area Snr), UIL FPL, FVM, ANPO, e CIMO (queste ultime con note a verbale) con il quale le parti hanno preso atto delle somme disponibili del fondo di perequazione dell'anno 2020 e degli anni precedenti non ancora liquidati (pari a € 258.879,43) e definito i criteri e gli importi da riconoscere ai dirigenti interessati per l'anno 2020 per un importo complessivo pari a € 160.000, destinando la somma rimanente all'anno successivo per le medesime finalità, unitamente all'entità del fondo di perequazione dell'anno 2021, una volta consolidato;

Preso atto che il competente ufficio Libera professione ha quantificato in € 68.309,81 il fondo di perequazione relativo all'anno 2021 che, sommato alle somme accantonate al medesimo titolo degli anni precedenti, dà una disponibilità complessiva di € 190.903,19;

LE PARTI CONCORDANO:

di confermare per l'anno 2021 gli stessi criteri e importi definiti per l'anno 2020, come sotto riportati, avendo accertato una disponibilità di risorse sufficienti.

a) Beneficiari del fondo:

Sono considerati beneficiari i dirigenti delle discipline mediche, veterinarie e degli altri profili professionali del ruolo sanitario (psicologi, chimici, biologi e farmacisti) **dipendenti dell'Azienda USL di Imola con rapporto di lavoro esclusivo, in servizio nell'anno 2021, che abbiano assolto alla data del 31.12.2021 il debito orario contrattuale.**

Tra i beneficiari viene operata la seguente distinzione:

- ai dirigenti sanitari operanti presso le seguenti strutture (ove non è possibile attivare alcuna forma di ALPI per disposizione di legge o in quanto caratterizzate da attività esclusivamente dirette alla collettività o con limitato esercizio di ALPI) **viene attribuita una quota di € 2.100**
 - DIREZIONE SANITARIA PRESIDIO
 - GOVERNO CLINICO
 - SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
 - PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO
 - DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE - DISTRETTO
 - FARMACIA
 - CENTRO RACCOLTA SANGUE
 - PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D'URGENZA

La quota tiene conto dei periodi di effettiva presenza in servizio (in analogia ai criteri di riconoscimento della retribuzione risultato) ed è erogata al netto di quanto eventualmente percepito per attività ALPI.

- **ai dirigenti sanitari operanti presso le restanti strutture aziendali che hanno percepito compensi nell'anno di riferimento per attività ALPI sulla base di apposito atto autorizzatorio viene attribuita una quota del Fondo di Perequazione alle seguenti condizioni:**

- a) il tetto del beneficio economico da attribuire ai beneficiari del fondo è definito per l'anno 2021, in **€ 2.000** in relazione all'importo da distribuire e considerato il numero complessivo dei beneficiari. Il tetto è rapportato ai periodi di effettiva presenza in servizio del singolo Dirigente (in analogia ai criteri di riconoscimento della retribuzione risultato)
- b) i dirigenti esercitanti la libera professione che hanno percepito compensi uguali o superiori al tetto sopra indicato saranno esclusi dal beneficio, mentre i dirigenti che hanno percepito un importo inferiore al tetto riceveranno a titolo di perequazione la differenza tra il compenso percepito e il tetto medesimo.

Al fine della valutazione del limite individuale per l'accesso al fondo di perequazione e per determinare la misura da liquidare a ciascun dirigente sono tenuti in considerazione solo i compensi relativi all'attività ALPI ambulatoriale e di ricovero, effettuata singolarmente o in equipe sulla base di apposito atto autorizzatorio.

Eventuali economie generate dall'applicazione dei criteri suddetti saranno utilizzate nell'anno successivo per le medesime finalità.

Una volta costituito l'importo del fondo di perequazione 2022 (marzo 2023), si procederà con separato accordo alla definizione delle quote da ripartire per l'anno 2022.

Il presente accordo sarà efficace ed esigibile solo ed esclusivamente al termine delle procedure di controllo sulla contrattazione integrativa e dell'avvenuta certificazione positiva da parte del Collegio Sindacale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 comma 6 del CCNL 19.12.2019 e dall'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. L'Azienda, in esito al percorso sopra citato, si impegna a liquidare le quote 2021 nel mese di settembre 2022.

Imola, 20 giugno 2022

Letto e siglato dalle parti sottoindicate:

Per l'Azienda USL di Imola

F.to Andrea Neri (Direttore Sanitario e Capo Delegazione)

F.to Maria Teresa Donattini (Direttore Amm.vo)

F.to Luca Dalfiume (Direttore SUMAEP)

Per le OO.SS della Dirigenza Area Sanità

F.to ANAAO ASSOMED

F.to AAROI EMAC

F.to FP CGIL

F.to FED. CISL Medici

F.to ANPO ASCOTI FIALS MEDICI

F.to FASSID Area SNR

F.to FVM

F.to CIMO